

OGGETTO: Transazione tra ASL n. 8 e Farmafactoring S.p.A. Approvazione dello schema dell'atto di transazione e adempimenti successivi.

Il Direttore Amministrativo

Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Il Direttore Generale

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio Affari Legali,

PREMESSO CHE

- la Farmafactoring S.p.a. è una società di Factoring che nell'ambito della propria attività d'impresa ha ottenuto, nell'arco di circa 15 anni (dal 1997 ad oggi), la cessione di ingenti crediti in linea capitale vantati nei confronti della ASL n. 8 di Cagliari da parte dei fornitori di quest'ultima quale corrispettivo maturato per la fornitura di prodotti sanitari, farmaceutici e prestazioni di varia natura, funzionali all'erogazione dei servizi sanitari istituzionali;

- per dimensioni, caratteristiche, articolazione geografica ed organizzativa la ASL n. 8 di Cagliari si configura come una delle aziende sanitarie più complesse attualmente operanti sul panorama nazionale, tanto da essere annoverata, per estensione territoriale, popolazione assistita, servizi e risorse gestite, tra le prime cinque aziende sanitarie locali;



- la Farmafactoring è stata ed è cessionaria di centinaia di migliaia di fatture emesse da fornitori della ASL n. 8 per importi stimabili in molte decine di milioni di Euro e quindi, conseguentemente, per i medesimi importi e causali, anche creditrice della stessa ASL n. 8;

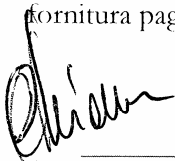
- i crediti in linea capitale ceduti, derivanti dai suddetti rapporti di fornitura, in alcuni casi non sono mai stati liquidati dalla ASL n. 8 perché in esito alle verifiche effettuate riconosciuti come non dovuti, in altri casi sono stati liquidati solo parzialmente mentre, nella maggior parte dei casi, detti crediti sono stati liquidati integralmente;

- inoltre, a causa della mancata erogazione tempestiva dei finanziamenti Regionali, la liquidazione dei suddetti crediti da parte della ASL n. 8 è tuttavia avvenuta con considerevole ritardo rispetto alle scadenze contrattuali convenute, con conseguente maturazione degli interessi moratori a carico della ASL n. 8 per importi divenuti nel corso degli anni molto consistenti stante il mancato pagamento degli stessi dal 1997 ad oggi;

- tale complesso contesto ha pertanto determinato l'insorgere di numerosi contenziosi intrapresi dalla Farmafactoring, sia per il pagamento del capitale scaduto che degli interessi moratori, contenziosi alcuni dei quali a tutt'oggi pendenti ed altri in procinto di essere promossi.

- in particolare la Farmafactoring ha ottenuto dal Tribunale di Milano nei confronti della ASL n. 8 il D.I. n. 9141/2011 dell'importo di €. 3.564.117,99 portati esclusivamente da note debito per interessi di mora relative alle fatture cedute per forniture eseguite nel corso degli anni 1997/2012, opposto dalla ASL n. 8 e reso provvisoriamente esecutivo in corso di causa, e con giudizio di opposizione rinviato all'udienza del 15.01.2014 per la precisazione delle conclusioni e spedizione a sentenza;

- l'Armafactoring ha inoltre ulteriormente emesso nei confronti della ASL n. 8 le note debito interessi di mora distinte ai nn. 90000316 del 12.2.2010, 90000885 del 3.5.2010, 900001593 del 2.9.2010, 900002370 del 27.12.2010, 90000277 del 9.2.2011, 900001003 del 30.5.2011, 900001564 del 5.8.2011, 900001656 del 8.8.2011, 900002040 del 26.10.2011, 90000329 del 13.2.2012, 90000404 del 21.2.2012, 90000803 del 8.5.2012 per il complessivo importo di €. 2.462.980,05 (non ancora oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo). Trattasi di note debito interessi emesse nel corso degli anni 2010/2011/2012 ma relative a fatture di fornitura pagate tardivamente nel corso degli anni in commento (1997/2012);





- in ogni caso attualmente si sta procedendo, attraverso un processo di ricognizione congiunta con Farmafactoring, alla verifica di quanto ancora dovuto e non liquidato negli anni in commento (1997/2012) per le fatture emesse a tutto il 31.12.2011 procedendo nel contempo alla autorizzazione e conseguente liquidazione di quelle fatture che in esito a tali accertamenti sono risultate integralmente e/o parzialmente dovute;

- a fronte del suddetto, articolato, contesto, la ASL n. 8 e la Farmafactoring hanno congiuntamente deciso di dare avvio a trattative volte ad addivenire ad una generale transazione avente ad oggetto tutte le somme ancora dovute dalla ASL n. 8 in relazione alle cessioni di credito derivanti da forniture effettuate fino a tutto il 31.12.2011, sia per quanto concerne il credito in linea capitale, scaduto ed ancora dovuto, che per gli interessi moratori, maturati e maturandi, azionati e non;

- infatti, la ASL n. 8, preso atto della complessiva situazione che si è sviluppata e protratta negli anni precedenti, ha maturato l'intendimento di inibire l'aumento esponenziale della posizione debitoria, con ulteriore aggravio di costi per l'Amministrazione, pervenendo ad una definizione globale delle partite in essere;

- nell'ambito delle suddette trattative la Farmafactoring s.p.a. ha così quantificato, come ancora dovuti, gli importi esposti nella propria nota raccomandata a.r. del 15 novembre 2012, che si allega alla presente transazione per formarne parte integrante (All. 1), per i seguenti titoli:

a. credito in linea capitale quale:

(I) corrispettivo per le forniture per il quale è stata chiesta ed ottenuta l'emissione di un Decreto Ingiuntivo di pagamento (capitale ingiunto) relativo sia a cessioni *pro soluto* che a crediti per i quali la Farmafactoring agisce quale mandataria all'incasso da parte delle Ditte fornitrici;

(II) corrispettivo per le forniture per il quale non è stata chiesta l'emissione di alcun Decreto Ingiuntivo di pagamento (capitale non ingiunto) relativo sia a cessioni *pro soluto* che a crediti per i quali la Farmafactoring agisce quale mandataria all'incasso da parte delle Ditte fornitrici;

b. interessi di mora non ancora fatturati in note di debito (d'ora innanzi interessi di mora) maturati per il tardivo pagamento dei crediti vantati in linea capitale, ceduti *pro soluto*, quantificati nel complessivo importo di **€ 1.485.884,13** di cui:

I) € 1.283.470,94 sul capitale scaduto ed ingiunto;



II) € 202.413,19 sul capitale scaduto, non pagato e non ancora ingiunto;

c. interessi di mora contabilizzati e fatturati in note di debito (d'ora innanzi note debito interessi), maturati per il tardivo pagamento dei crediti vantati in linea capitale, ceduti *pro soluto*, quantificati nel complessivo importo di **€. 6.027.098,04** di cui:

I) € 3.564.117,99 portati nelle note debito interessi in forza delle quali la l'armafactoring ha chiesto ed ottenuto il D.I. di pagamento n. 9141/11;

II) € 2.462.980,05 portati nelle note debito interessi emesse nei confronti di ASL n. 8, non ancora ingiunte, distinte ai nn. 90000316 del 12.2.2010, 90000885 del 3.5.2010, 900001593 del 2.9.2010, 900002370 del 27.12.2010, 90000277 del 9.2.2011, 900001003 del 30.5.2011, 900001564 del 5.8.2011, 900001656 del 8.8.2011, 900002040 del 26.10.2011, 90000329 del 13.2.2012, 90000404 del 21.2.2012, 90000803 del 8.5.2012;

D) interessi di mora non ancora fatturati in note di debito maturati per i crediti vantati in linea capitale per i quali Farmafactoring agisce quale mandataria all'incasso delle Ditte fornitrici;

I') interessi di mora contabilizzati e fatturati in note di debito interessi non ingiunte maturati per i crediti vantati in linea capitale per i quali Farmafactoring agisce quale mandataria all'incasso delle Ditte fornitrici;

I'') pagamento spese legali già sostenute in merito alle azioni esperite per il recupero dei crediti in linea capitale ceduti *pro soluto* nonché di quelli per i quali l'armafactoring agisce quale mandataria all'incasso;

- nel contesto della suddetta nota del 15.11.2012 la Farmafactoring si è altresì dichiarata disponibile a definire transattivamente la vertenza attraverso:

1) pagamento di tutto il credito in linea capitale ancora dovuto e scaduto, ingiunto e non ingiunto, sia ceduto *pro soluto* che gestito in virtù di mandato all'incasso;

2) pagamento della complessiva somma di € 3.300.000,00 con abbuono totale degli interessi di mora di cui al capo B) che precede e con sconto del 45,25% sull'importo di € 6.027.098,04 di cui al capo C) che precede;

4) sconto del 50% sulle somme di cui ai capi D) ed E) che precedono;

5) pagamento integrale delle spese legali per il recupero del credito sia ceduto *pro soluto* che per mandato all'incasso;



- a fronte di tale proposta, con nota prot. n.118937 del 07.12.2012 (AI.L. n. 2) la ASL n. 8 si è a sua volta dichiarata disponibile a definire transattivamente la complessiva vertenza attraverso la:

- a) corresponsione di un importo pari ad € 3.300.000,00 a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto sia per note debito interessi, azionate e non azionate, che per tutti gli interessi di mora, maturati e maturandi, avuto riguardo al tardivo pagamento di tutto il capitale portato dalle fatture emesse a tutto il 31.12.2011 cedute *pro soluto* (€ 7.467.982,07) con esclusione di quelle per le quali la Farmafactoring è mandataria all'incasso;
- b) corresponsione nel tempo di tutti gli ulteriori importi in linea capitale scaduti e risultanti ancora dovuti in esito alle congiunte procedure di verifica delle fatture di fornitura emesse a tutto il 31.12.2011, ingiunte e non, sia cedute *pro soluto* che oggetto di gestione mandataria all'incasso;
- c) pagamento delle spese legali richieste ed opportunamente documentate tramite acquisizione delle relative note spese derivanti dall'esperimento di azioni giudiziali sia per il recupero degli interessi moratori che del credito in linea capitale ceduto *pro soluto*;
- d) Il tutto con esclusione degli ulteriori importi rivendicati da Farmafactoring s.p.a. quale mandataria all'incasso a titolo di note debito interessi ingiunte e non ingiunte, interessi di mora e spese legali.

CONSIDERATO CHE in particolare, la ASL n. 8 è pervenuta a formulare la suddetta proposta transattiva sulla base delle seguenti valutazioni e considerazioni:

- a) la transazione, di cui all'art. 1965 c.c., è un atto negoziale con cui le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria ovvero ne prevengono l'insorgere di una nuova facendosi reciproche concessioni (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità) e pertanto non ha alcuna natura di ammissione di responsabilità;
- b) che appare acquisito in giurisprudenza il principio per il quale la transazione ha ad oggetto una *res dubia*; cade, cioè, su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza che con la transazione le parti intendono eliminare al fine, appunto, di evitare il rischio obiettivo di un esito negativo del giudizio e quindi con maggiori e conseguenti oneri per l'Amministrazione;



c) sotto il profilo economico per la ASL n. 8 la transazione alla quale si intende pervenire si presenta particolarmente vantaggiosa in quanto:

1) Farmafactoring rinunciarebbe integralmente alla somma di €. 1.485.884,00 rivendicata a titolo di interessi di mora non ancora fatturati e maturati sul capitale scaduto, non pagato, azionato e non di cui al capo b) della predetta nota del 15.11.2012 ed, inoltre, anche agli ulteriori interessi maturati su tutte le fatture emesse al 31.12.2011 a prescindere da quando queste saranno effettivamente liquidate in esito alla verifica cui si sta dando corso;

2) Farmafactoring praticerebbe una decurtazione del 45,22% sull'importo di €. 6.027.098,04 rivendicato a titolo di interessi di mora contabilizzati e fatturati in note debito, azionate e non. Tenuto quindi conto dell'importo globalmente rivendicato da Farmafactoring a titolo di interessi moratori (pari ad €. 7.467.982,07) col versamento di €. 3.300.000,00 si perviene ad un risparmio di spesa per ASL n. 8 pari, quantomeno, ad €. 4.167.982,07;

d) la transazione appare inoltre del tutto vantaggiosa anche in considerazione della circostanza per la quale, nell'ambito del giudizio di opposizione al D.I. n. 9141/11 intrapreso dalla ASL n. 8, tale provvedimento è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo già nella prima udienza di comparizione, senza che il Giudicante abbia ritenuto di assegnare alle parti un termine (pur richiesto) per dedurre in merito a tale specifica circostanza ovvero di dover istruire la causa anche mediante l'espletamento della dedotta consulenza tecnica volta, quantomeno, a sottoporre a verifica contabile l'importo rivendicato e contestato dalla ASL n. 8. In proposito, dopo aver assegnato alle parti i termini istruttori previsti dalla legge, il Giudicante ha direttamente rinviato la causa all'udienza del 15.01.2014 per la precisazione delle conclusioni e spedizione a sentenza; udienza nella quale, nella sostanza, il Decreto Ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, verrà verosimilmente confermato, vieppiù alla luce della copiosissima documentazione offerta in comunicazione dalla Farmafactoring s.p.a. attraverso la quale quest'ultima ha provveduto a superare tutte le eccezioni formali sollevate in giudizio dalla ASL n. 8 attestando, così, la sostanziale fondatezza del credito azionato;

e) sulla base delle considerazioni di cui sopra in relazione al giudizio di opposizione al D.I. n. 9141/2011 è del tutto verosimile che anche le note debito non ancora



azionate, ove non corrisposte, genereranno un contenzioso di analoga natura e con altrettanto analogo esito. Ciò soprattutto alla luce dell'ulteriore e determinante circostanza che le anzidette note debito non azionate sono state oggetto delle opportune verifiche a campione da parte del servizio bilancio (All. 3) e che, in esito a tali accertamenti, gli importi rivendicati per interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle fatture di fornitura ivi indicate sono risultati pari ad un importo di €. 829.857,56 corrispondente a circa il 35% del totale rivendicato (pari a €. 592.251,07 ove si applicasse il conteggio di miglior favore ai sensi della L.R. n. 3/03). Per l'effetto, la possibilità di definire transattivamente anche tale partita appare, sotto un profilo processuale e di convenienza economica, quanto mai opportuna in quanto l'importo accertato come dovuto è destinato a crescere esponenzialmente ove si procedesse all'analisi di tutto il monte fatture. Pertanto, anche volendosi attenere a tale parziale dato, emerge comunque un significativo risparmio di spesa ove si consideri che l'importo di €. 3.300.000,00 verrà corrisposto a tacitazione di tutto quanto richiesto col D.I. n. 9141/2011, con le note debito non ingiunte di cui sopra nonché per l'azzeramento integrale di quanto richiesto a titolo di interessi moratori non contabilizzati, maturati e maturandi. Nondimeno, la convenienza economica dell'accordo per la ASL n. 8 è riscontrabile non solo nel considerevole risparmio di spesa ottenuto sugli importi ingiunti, ma anche dal venir meno degli ulteriori oneri (per interessi successivi dall'emissione del decreto al saldo alle spese legali liquidate in sentenza in relazione a tutta l'attività processuale svolta fino a tale momento) che conseguirebbero dall'ormai imminente azione esecutiva fondata sul titolo e/o comunque dalla verosimile soccombenza a definizione del giudizio.

- In sostanza, l'articolata operazione transattiva in oggetto, consente, avuto riguardo ai più generali principi di buon andamento dell'Amministrazione, di sanare, mediante la corresponsione di una somma del tutto vantaggiosa alla luce del ben più cospicuo credito rivendicato, una situazione debitoria che non potrebbe che generare ulteriori ed ingenti costi a titolo di interessi e spese legali cui si andrebbe incontro incardinando i relativi giudizi di opposizione; giudizi di opposizione peraltro destinati ad una verosimile soccombenza alla luce della casistica esaminata in contenziosi di simil natura vieppiù alla luce della documentazione di cui pacificamente dispone l'armafactoring;

f) in tale ottica, ribadito che i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, emessi e/o in procinto di essere emessi, costituiscono l'unico strumento processuale per inibire una azione esecutiva e che peraltro, allo stato, gli stessi, verosimilmente, non appaiono suscettibili di revoca alla luce della documentazione esaminata, la



soluzione transattiva appare ad oggi il percorso economicamente più vantaggioso onde evitare un ingiustificato aggravio di costi per l'Amministrazione;

g) sotto altro profilo, l'accordo transattivo sta consentendo altresì alla ASL n. 8 di effettuare delle ulteriori verifiche, unitamente a Farmafactoring, degli importi rivendicati in linea capitale ottenendo lo stralcio totale o parziale degli importi successivamente risultati come non dovuti ancorché facenti parte, nella loro interezza, di titoli esecutivi definitivi già ottenuti da Farmafactoring;

VISTO che Farmafactoring ha quindi aderito alla soluzione transattiva avanzata dalla ASL n. 8 previo pagamento dell'importo di € 3.300.000,00 entro il termine perentorio del 22.04.2013 e di tutto quanto risulterà ancora dovuto in linea capitale in esito alle verifiche congiunte entro il termine del 31.05.2013. A tal fine si dà atto che, essendo il debito maturato frutto dei tardivi pagamenti effettuati in linea capitale nel corso degli anni 1997/2012, la relativa spesa verrà imputata al fondo rischi per interessi moratori. Fondo che peraltro a tali fini si è rivelato incapiente rendendo necessario un incremento del fondo stesso mediante rilevazione di una sopravvenienza passiva nell'esercizio 2012 per l'importo di € 2.500.000,00

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale preventivamente investito dell'intenzione della ASL n. 8 di Cagliari di addivenire alla transazione nei termini sopra indicati (ALL. 4)

RITENUTO pertanto, di addivenire, in forza delle complessive considerazioni di cui sopra, ad un accordo transattivo con Farmafactoring S.p.a.
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di pervenire all'accordo transattivo con Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano, via Domenichino, 5 P. IVA 07960110158 secondo termini, condizioni e modalità di cui allo schema di transazione allegato (ALL. 5) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che pertanto si approva integralmente;



- di disporre quindi il relativo pagamento nei termini indicati con l'acquisizione dell'atto di transazione sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti delle parti;
- che l'intera spesa graverà sul bilancio d'esercizio del 2013 della ASL n. 8 alla voce di costo altre sopravvenienze passive (codice conto 0802020701);
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. VINCENZO SERRA

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. UGO STORELLI

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. EMILIO SIMEONE